

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

## GIUNTE E COMMISSIONI

**parlamentari**

---

### 368° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 14 GIUGNO 1985

---

#### INDICE

##### Commissioni permanenti

7<sup>a</sup> - Istruzione . . . . . Pag. 3



**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

VENERDÌ 14 GIUGNO 1985

**135<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VALITUTTI

*Intervengono il ministro della pubblica istruzione Falcucci ed il sottosegretario allo stesso dicastero Amalfitano.*

*La seduta inizia alle ore 10,25.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**« Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica » (295), d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri**

**« Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari » (1152), d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri**

**« Stato giuridico dei ricercatori universitari » (1352)**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 12 giugno: si apre la discussione.

Interviene il presidente Valitutti, il quale precisa che intende anzitutto riepilogare brevemente la storia del disegno di legge numero 1352, di iniziativa governativa, richiamando in proposito anche la propria responsabilità di Ministro della pubblica istruzione all'epoca della approvazione della legge delega n. 28 del 1980 il cui schema, sottolinea, era stato predisposto dal suo predecessore Spadolini. Il provvedimento in esame nasce infatti dalla esigenza di tener fede alla previsione contenuta nell'articolo 7 della citata legge, in base alla quale il Ministro del-

la pubblica istruzione era tenuto, entro quattro anni, a presentare un disegno di legge al fine di stabilire se per i ricercatori fosse opportuno istituire un ruolo permanente oppure un ruolo ad esaurimento, tale da costituire una sorta di ruolo di transito per la docenza. In realtà, l'errore fu quello di aver rinviato al futuro una scelta che già allora era difficile, ed oggi è resa più complessa dal modo contraddittorio con cui si è proceduto. Ciò premesso, ritiene che il punto fondamentale all'attenzione della Commissione non debba essere tanto quello della ripartizione della funzione del ricercatore tra didattica e ricerca, quanto quello di scegliere per i ricercatori tra un ruolo permanente o uno a termine; a tale proposito esprime le proprie perplessità in ordine alla prima ipotesi, perchè si correrebbe il rischio di chiudere ancora una volta l'Università ai giovani, dando un'ulteriore spinta al processo già in atto di invecchiamento del mondo universitario, non solo tradendo lo spirito della riforma del 1980, ma contribuendo anche a sclerotizzare la ricerca scientifica.

Ad una richiesta del presidente Valitutti, circa l'opportunità di acquisire il parere del CUN sul primo testo di progetto elaborato dal Ministero della pubblica istruzione, il ministro Falcucci fa presente che tale acquisizione è ormai superflua, in quanto il contenuto del parere è stato superato dal nuovo testo.

Riferendosi all'articolato, il presidente Valitutti dice di concordare con il relatore circa l'inopportunità di stabilire che l'accesso al concorso per ricercatore sia condizionato al possesso del titolo di dottore in ricerca. Inoltre, si dice perplesso circa la proposta di effettuare un unico concorso su base nazionale, anzichè — come accade secondo l'attuale normativa — diversi concorsi, presso le singole università. Per quanto riguarda gli effetti dell'opzione tra i due regimi di impegno, si dice contrario alla formulazione dell'articolo 7, che è peraltro

apprezzabile quanto agli obiettivi che intende perseguire: sembra infatti eccessivo il vantaggio concesso a coloro che optano per il tempo parziale.

Riferendosi a due precisi quesiti dell'oratore, il ministro Falcucci fa presente che si formerà una graduatoria di soli vincitori del concorso per ricercatore, e non anche di idonei, e che la previsione di una immediata opzione tra i due regimi di impegno (a tempo parziale o pieno) è coerente con la scelta di consentire l'accesso a coloro che, essendo in possesso del titolo di dottore in ricerca, hanno già un eccellente livello di formazione nonché una riconosciuta attitudine alla ricerca.

Avviandosi alla conclusione, il Presidente stigmatizza i danni che deriverebbero dall'introdurre una disciplina meno favorevole per coloro che saranno inseriti nel ruolo ordinario rispetto al trattamento dei ricercatori che rimangono nel cosiddetto ruolo ad esaurimento: l'obiettivo privilegio a favore di questi ultimi (consistente nella possibilità di optare biennialmente tra i due regimi di impiego, rispetto all'irrevocabilità della scelta per gli altri) creerà non solo una si-

tuazione di effettiva conflittualità, ma altresì la inevitabile richiesta di estendere anche ai primi il privilegio medesimo con esiguo profitto dell'interesse generale dell'Università, che è quello di vedere inseriti al suo interno sempre nuovi giovani, capaci e preparati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

« **Modifica degli articoli 69 e 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato** » (1247), d'iniziativa dei senatori Venturi e Bombardieri

« **Insegnamento nei conservatori di musica e contemporaneo esercizio della professione nelle orchestre** » (1318), d'iniziativa dei deputati Carrelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

Su proposta del ministro Falcucci il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11,20.*